



CAPITOLATO SPECIALE

Concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde e alimenti, da effettuarsi mediante distributori automatici all'interno dei locali dell'Università per Stranieri di Perugia

Art. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde e alimenti, da effettuarsi mediante distributori automatici all'interno dei locali dell'Università per Stranieri di Perugia.

Il numero dei distributori automatici in totale sarà pari a 15 (quindici) e la loro collocazione dovrà essere la seguente:

- N. 8 presso Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio 4 Perugia:
 - 5° PIANO - N. 1 distributore automatico di bevande calde;
 - N. 1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.
 - 1° PIANO - N.1 distributore automatico di bevande calde;
 - N.1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.
 - PIANO TERRA - N.1 distributore automatico di bevande calde;
 - N.1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.
 - PIANO -1 - N.1 distributore automatico di bevande calde;
 - N.1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.
- N. 3 presso Palazzina Lupattelli, Viale Carlo Manuali, 3 Perugia:
 - PIANO TERRA - N. 1 distributore automatico di bevande calde;
 - N. 2 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.
- N. 2 Palazzina Valitutti, Viale Carlo Manuali, 3 Perugia :
 - PIANO TERRA - N.1 distributore automatico di bevande calde;
 - N.1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.
- N. 2 Palazzina Prosciutti, Viale Carlo Manuali, 3 Perugia:
 - PIANO TERRA - N.1 distributore automatico di bevande calde;
 - N.1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti.



La suddetta distribuzione andrà resa nei confronti degli studenti, dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, dei borsisti, degli assegnisti, dei titolari di contratti di prestazioni d'opera e di altre figure facenti riferimento all'attività istituzionale nonché dei visitatori dell'Università, il cui numero stimato può essere quantificato in circa 3.500 persone all'anno. Il suddetto dato è puramente indicativo e l'Amministrazione non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento dello stesso.

Si precisa che l'utilizzo dei distributori da parte dell'utenza sarà facoltativo e pertanto l'impresa aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale mancata partecipazione degli utenti. I medesimi soggetti avranno peraltro a disposizione due punti di ristoro in differenti sedi dell'Ateneo tramite servizio bar.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di anno in anno per un massimo di anni due. E' escluso il tacito rinnovo.

Il concessionario sarà tenuto ad attivare tutti i distributori e i relativi servizi entro tre giorni lavorativi dalla suddetta data di inizio.

L'Amministrazione si riserva, in considerazione delle proprie necessità, l'insindacabile ed esclusiva facoltà di prorogare il contratto fino a 180 (centottanta) giorni nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio.

Il concessionario sarà tenuto ad accettare la proroga della concessione alle medesime condizioni.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà liberare gli spazi e quindi asportare le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà. In caso ciò non avvenga, l'Università provvederà direttamente allo sgombero dei distributori, con spese a carico del concessionario.

ART. 3 - CANONE DA VERSARE A FAVORE DELL'UNIVERSITA'

L'aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare, per ogni anno, un canone sottoposto ad IVA per ciascun distributore automatico, nella misura che risulterà dall'offerta aggiudicata.

Tale canone sarà dovuto all'Amministrazione a fronte di:

- concessione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici;



- rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;

Il canone per la concessione dovrà essere versato a fronte di emissione di fattura, da pagare entro 30 giorni dall'emissione della stessa, in rate trimestrali posticipate.

Il suddetto canone a partire dal secondo anno contrattuale sarà adeguato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie.

ART. 4 –ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve garantire:

- 1 il possesso di tutte le autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l'inizio dell'attività di erogazione di bevande fredde, calde e alimenti all'interno dell'Ateneo;
- 2 in ogni caso, la costante presenza contemporanea di vari tipi di bevande fredde e calde e alimenti dolci e salati in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli alimenti;
- 3 che gli snack e gli alimenti siano in confezione monodose e che l'incarto sia provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza);
- 4 la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ordinaria e straordinaria dei distributori, il costante rifornimento e ricambio di bevande e alimenti di ciascuna macchina posta nelle diverse sedi dell'Ateneo secondo un calendario di interventi parametrato ai singoli distributori come offerto in gara;
- 5 in caso di guasti:
 - l'intervento tempestivo di verifica, da effettuarsi al massimo entro 24 ore dalla chiamata;
 - provvedere alla rimozione del distributore non funzionante e alla sostituzione con altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 6 giorni dalla segnalazione;
- 6 lo smaltimento degli imballaggi durante il rifornimento dei prodotti;
- 7 l'erogazione del servizio nel rispetto delle esigenze dell'Amministrazione senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto;



- 8 la continuità del servizio per tutto il periodo di svolgimento delle attività istituzionali;
- 9 il rispetto del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore". Si precisa che le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo e i provvedimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione che, qualora ritenga insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse o al programma di autocontrollo. Gli oneri relativi all'autocontrollo del servizio sono a totale carico del concessionario.
- 10 il rispetto dell'accesso nei locali dell'Università, da parte dei propri dipendenti debitamente autorizzati, durante l'orario di apertura delle sedi dell'Ateneo;
- 11 che l'espletamento del servizio venga svolto da personale qualificato ed idoneo munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e nel rispetto degli oneri previdenziali, assicurativi, e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Ateneo alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario.
- 12 la disciplina tra il personale alle proprie dipendenze tanto da applicare idonei provvedimenti disciplinari a carico dello stesso qualora si comporti in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità;
- 13 tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle attività previste dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e alla direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro;
- 14 la comunicazione, ogni qualvolta si verifichino variazioni, dell'elenco dei nominativi del personale abilitato alla gestione e agli interventi di assistenza tecnica dei distributori;



- 15 la comunicazione, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l'installazione dei distributori automatici;
- 16 la collocazione di idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inadatti allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- 17 la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti,
- 18 la rimozione temporanea, lo spostamento, il definitivo trasferimento ovvero la rimozione del distributore, a propria cura e spese, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- 19 lo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati su richiesta degli uffici interessati;
- 20 l'uso di prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- 21 l'osservanza dei propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e in particolar modo il codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante pubblicato nel sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo:
https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_unistrapg.pdf ;
- 22 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della stazione appaltante pubblicato nel sito web dell'Ateneo al seguente indirizzo:
<https://www.unistrapg.it/it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/corruzione>;
- 23 La distribuzione di strumenti elettronici (chiavetta magnetica ricaricabile, ecc.) per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione fissata ad un massimo di € 4,00, è a totale cura dell'impresa, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni. La ditta si impegna a restituire la cauzione al momento della restituzione degli strumenti elettronici.

ART. 5 – CARATTERISTICHE DISTRIBUTORI

I distributori devono avere le seguenti caratteristiche:



- a) essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente;
- b) essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro;
- c) essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete/banconote di diverse pezzature, con meccanismo "restituzione resto" e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, ecc.);
- d) essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione al momento dell'installazione: non verranno considerati tali i distributori la cui data di immatricolazione sia anteriore ad anni due dalla pubblicazione della gara, fermo restando il possesso dei requisiti e delle funzioni richieste;
- e) essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna;
- f) essere tali da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
- g) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- h) essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- i) erogare bevande calde prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità.
- j) rendere evidente sul distributore il nominativo del referente, il recapito di telefonia mobile sempre attivo, a cui rivolgersi per ogni eventualità;
- k) erogare sempre acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero;
- l) essere sottoposti ad una adeguata manutenzione;
- m) Utilizzare i prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti normative in materia di igiene e di sanità.

ART. 6 – I PREZZI DEI GENERI DI CONSUMO

I prezzi dei prodotti saranno quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Per altri prodotti aggiuntivi da porre in vendita, diversi da quelli assunti ai fini della valutazione dell'offerta, il concessionario potrà presentare all'Amministrazione un listino a prezzi scontati, soggetto ad approvazione.

I prezzi dei generi di consumo messi in vendita dovranno essere ben visibili.



Art.7 - PENALITA' PER INADEMPIMENTO

L'inosservanza ed il mancato rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, ovvero al verificarsi di abusi o deficienza nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali per ogni accertamento:

- a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'installazione delle macchine verrà applicata una penale di € 25,00;
- b) per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni prodotto;
- c) per mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza della ditta aggiudicataria (numero esposto sui distributori per assistenza e guasti), verrà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- d) per distribuzione di prodotti non compresi nella documentazione di gara predisposta dall'Amministrazione e da questa non autorizzati, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di esposizione del prodotto;
- e) per mancata osservanza delle disposizioni in materia di prezzi, verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni evento riscontrato;
- f) per mancato rispetto dei termini di richiesta d'intervento per assistenza e manutenzione, sarà applicata una penale pari a € 20,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- g) nel caso di rimozione e sostituzione dei distributori non funzionanti, trascorsi 6 giorni dalla segnalazione, sarà applicata una penale di € 25,00 per ogni giorno lavorativo.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO E CONSEGnatARIO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà comunicare all'Università, prima dell'inizio del servizio, il nome del Responsabile del contratto, con recapito di telefonia mobile e dovrà comunicare per scritto eventuali variazioni del Responsabile stesso.

Il Responsabile del contratto curerà la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, coordinerà l'attività degli operatori, curerà le relazioni con i referenti istituzionali.

In particolare il Responsabile del contratto dovrà:

- comunicare l'elenco dei nominativi dei dipendenti addetti al servizio;



- munire il proprio personale di una tessera di riconoscimento, che dovrà essere esposta, dallo stesso, durante la prestazione lavorativa, corredata: di fotografia, generalità del dipendente e denominazione datore di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 8, lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- coordinare lo svolgimento delle attività;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- garantire il rispetto da parte del personale di norme di comportamento previste dal capitolato e dalle norme vigenti in materia (es. igienico-sanitarie etc.);
- organizzare il personale in modo tale da assicurare la massima continuità del servizio;
- segnalare tempestivamente al Consegnatario del Servizio dell'Università eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio;
- essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problematiche.

Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'aggiudicatario.

Il Consegnatario del Servizio dell'Università avrà il compito di:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale;
- effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale sulla qualità e i prezzi dei prodotti venduti, la pulizia e il funzionamento dei distributori.

ART. 9 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE, REVOCA, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si richiamano le disposizioni di cui all'art.176 D.Lgs.n. 50/16.

L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di revocare la concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione dell'intervenuto provvedimento. In caso di revoca il concessionario è obbligato



a liberare i locali entro e non oltre i trenta giorni successivi alla notifica. In mancanza l'Università provvederà direttamente a far sgomberare i locali.

Art. 10- RESPONSABILITA' PER DANNI

Il concessionario si obbliga a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile a garanzia di eventuali danni procurati nell'esecuzione del servizio all'Università ed a terzi con un massimale non inferiore a Euro 800.000,00, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

La suddetta polizza deve essere valida dalla sottoscrizione del contratto per tutta la durata della concessione.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario deve costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 103 D.Ls.n.50/2016, sotto forma di garanzia o di fideiussione ex art. 93 comma 2 e comma 3 del D.Lgs.n.50/2016. L'importo del deposito cauzionale sarà, comunque, precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui agli art. 1957, co. 2;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato, a pena di nullità ai sensi di legge.

Art. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m..

Art. 14 - FORO COMPETENTE



In caso di controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Perugia, in via esclusiva. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 RINVIO

Il servizio deve altresì essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n.50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia per quanto applicabile.